



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 febbraio 2011 (16.02)
(OR. en)**

6582/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0024 (NLE)**

**ENV 100
AGRI 119
WTO 55
PI 12
DEVGEN 41
MI 74
SAN 28**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	11 febbraio 2011
Oggetto:	Proposta di decisione del consiglio sulla firma del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 49 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.2.2011
COM(2011) 49 definitivo

2011/0024 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso

RELAZIONE

1. La convenzione sulla diversità biologica è il quadro internazionale più importante per le misure intese a conservare la diversità biologica, a utilizzare in modo durevole i suoi elementi e a ripartire in maniera giusta ed equa i vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Con le attuali 193 Parti contraenti, la convenzione vige in pressoché tutti i paesi del mondo. L'Unione europea e tutti i suoi 27 Stati membri sono Parti della convenzione.
2. L'articolo 15 della convenzione delinea un quadro generale per l'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione dei benefici (ABS): riconosce agli Stati il potere di determinare l'accesso alle risorse genetiche in virtù del diritto di sovranità sulle loro risorse naturali. Le Parti, oltre ad adoperarsi per favorire l'accesso alle risorse genetiche, sono tenute ad adottare misure legislative, amministrative o strategiche per ripartire in modo giusto ed equo, con la Parte che fornisce le risorse, i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici che risultano dall'utilizzazione commerciale e di altro tipo di dette risorse genetiche.
3. I capi di Stato e di governo presenti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi nell'agosto del 2002 hanno stabilito di avviare negoziati per definire un "regime internazionale" per l'accesso e la ripartizione dei benefici nell'ambito della convenzione. La settima conferenza delle Parti della convenzione sulla diversità biologica (CBD COP7), del febbraio 2004, ha adottato un mandato negoziale particolareggiato. I negoziati sono stati portati avanti all'interno del gruppo di lavoro ad hoc, con mandato aperto, sull'accesso e la ripartizione dei benefici. All'ottava conferenza delle Parti di marzo 2006, le Parti si sono impegnate a concludere i negoziati nel più breve tempo possibile e comunque entro ottobre 2010, data fissata per la decima conferenza delle Parti. In maggio 2008, alla nona conferenza, le Parti hanno concordato un testo di base e la tabella di marcia particolareggiata dei negoziati finali.
4. I negoziati finali sul protocollo di Nagoya si sono tenuti in aprile 2009, novembre 2009, gennaio 2010, marzo 2010, luglio 2010, settembre 2010, nonché prima e durante la decima conferenza delle Parti di ottobre 2010.
5. Il 26 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato una decisione con la quale autorizzava ufficialmente la Commissione a partecipare, a nome della Comunità europea, per le materie di competenza comunitaria, ai negoziati sul regime internazionale per l'accesso e la ripartizione dei benefici nel corso dell'ottava e della nona riunione del gruppo di lavoro ad hoc, con mandato aperto, sull'accesso e la ripartizione dei benefici. Tale autorizzazione comprendeva tutte le questioni sul tavolo dei negoziati, tranne le conoscenze tradizionali legate alle risorse genetiche, aspetto negoziato dagli Stati membri che detenevano la presidenza del Consiglio a nome degli Stati membri. I poteri negoziali della Commissione sono stati prorogati, con decisione del Consiglio del 21 settembre 2010, fino alla decima conferenza delle Parti.
6. In tutti questi anni il Consiglio ha più volte ribadito il proprio sostegno politico ai negoziati e l'impegno a conseguire un esito positivo¹. Il 29 ottobre 2010 l'UE, nell'incontro di coordinamento ministeriale durante la decima conferenza delle Parti tenutasi a Nagoya, ha appoggiato unanimemente una proposta di compromesso sul protocollo per l'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione dei benefici presentata l'ultimo giorno dalla presidenza

¹ Cfr. conclusioni del Consiglio del 6 marzo 2006, 28 giugno 2007, 4 marzo 2008, 16 marzo 2010 e 14 ottobre 2010.

giapponese della conferenza, ritenendo che fosse consona con le posizioni prestabilite per l'UE e con le direttive di negoziato impartite alla Commissione.

7. Il 30 ottobre 2010 la plenaria che ha chiuso la decima conferenza delle Parti ha adottato il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. Il protocollo potrà essere firmato presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 2 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012.

8. La decisione che adotta il protocollo di Nagoya, scaturita dalla decima conferenza delle Parti, invita queste ultime a firmare il protocollo alla prima occasione e a depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure gli eventuali strumenti di adesione, affinché esso possa entrare in vigore quanto prima. Nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 si riunirà il comitato intergovernativo per il protocollo di Nagoya per preparare il primo incontro delle Parti del protocollo.

9. Il Consiglio, nelle conclusioni del 20 dicembre 2010, accoglie con favore l'adozione del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso e invita la Commissione a firmarlo al più presto possibile e ad avviare i preparativi per una sua tempestiva ratifica ed attuazione².

10. Alla luce di quanto predetto, è opportuno che un rappresentante dell'Unione firmi, con riserva di successiva conclusione, il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.

² Cfr. conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2010, in particolare i paragrafi 1 e 21.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'agosto del 2002 i capi di Stato e di governo presenti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile hanno stabilito di avviare negoziati su un regime internazionale per l'accesso e la ripartizione dei benefici nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica.
- (2) Il 26 ottobre 2009, e successivamente il 21 settembre 2010, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a prender parte ai negoziati a nome dell'Unione per le materie di competenza di quest'ultima.
- (3) Il Consiglio ha più volte ribadito il proprio sostegno politico alla buona riuscita dei negoziati entro il termine concordato³.
- (4) L'incontro di coordinamento ministeriale dell'Unione europea tenutosi il 29 ottobre 2010 nel corso della decima conferenza delle Parti della convenzione sulla diversità biologica ha appoggiato unanimemente la proposta di compromesso sul protocollo di Nagoya presentata dalla presidenza giapponese.
- (5) Dopo essere stato adottato dalla decima conferenza delle Parti della convenzione sulla diversità biologica, il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso potrà essere firmato presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 2 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012.
- (6) Il Consiglio, il 20 dicembre 2010, ha accolto con favore l'adozione del protocollo di Nagoya e ha invitato la Commissione a firmarlo al più presto possibile e ad avviare i preparativi per una sua tempestiva ratifica ed attuazione⁴.

³ Cfr. conclusioni del Consiglio del 6 marzo 2006, 28 giugno 2007, 4 marzo 2008, 16 marzo 2010 e 14 ottobre 2010.

- (7) L'accordo deve essere firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua successiva conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione europea, il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Cfr. conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2010, in particolare i paragrafi 1 e 21.